

## **POS 5. MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI TRA SEDI/AREE DI STABULAZIONE DEL CeSAL E VERSO ENTI TERZI**

Scopo della presente POS 5 è quello di fornire le modalità operative per il trasporto degli animali tra le diverse aree/sedi del CeSAL, al fine di garantire il benessere e la tracciabilità degli animali.

1. La movimentazione di animali tra le diverse Aree di stabulazione o Sedi del CeSAL deve essere comunicata al MVD e ai RBA. È facoltà dell'OPBA negare il trasporto se questo non risulta coerente con il progetto di ricerca su cui gravano gli animali, o per motivi sanitari e/o microbiologici. È vietato trasportare animali tra le Sedi o le stanze della stessa Sede senza autorizzazione del MVD e dei RBA.
2. Gli animali che viaggiano da una sede all'altra devono essere accompagnati da Documento di Trasporto, redatto in doppia copia dal MVD o dai RBA. Una copia accompagna gli animali durante il viaggio; l'altra viene archiviata presso la Sede Centrale dal personale CeSAL e conservata per almeno 5 anni.
3. Nel caso di trasporto di animali tra stabilimenti utilizzatori, trattandosi di scambi con finalità scientifiche, viene effettuato utilizzando mezzi e personale propri dell'ente di ricerca. Il personale incaricato del trasporto è responsabile del benessere e della cura degli animali e deve garantire, per tutta la durata del viaggio, condizioni adeguate di mantenimento, comprendenti la disponibilità di acqua e cibo, gli arricchimenti ambientali, il rispetto dei gruppi sociali compatibili, una temperatura idonea e tempi di trasporto contenuti.
4. Per la cessione di animali a Terzi, deve essere fatta comunicazione al MVD ed al RBA, che ne autorizzano l'uscita. Il MVD effettua la visita clinica il giorno della partenza, al fine del rilascio delle certificazioni sanitarie e del Documento di Trasporto. Tale documentazione viene prodotta in doppia copia. Una copia accompagna gli animali durante il viaggio; l'altra viene archiviata presso la Sede Centrale dal personale CeSAL e conservata per almeno 5 anni.
5. Gli animali possono eccezionalmente uscire dal CeSAL per essere utilizzati in altri locali dell'Università solo se questo è previsto nel Progetto autorizzato. È vietato reintrodurre animali vivi che sono usciti dai locali dello stabulario.
6. Nel caso di invio di animali all'estero, la comunicazione va data al MVD e al RBA con anticipo tale da permettere di espletare le procedure previste dall'autorità sanitaria territoriale per il rilascio del certificato TRACES.